

STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE

E' costituita, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, una società consortile a responsabilità limitata, denominata "FEDEROLIO - Federazione Nazionale del Commercio Oleario società consortile a responsabilità limitata", in breve "FEDEROLIO s. c. a r. l." o "FEDEROLIO"

ART. 2 SEDE

La FEDEROLIO ha sede legale in Roma all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire gli uffici della sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

ART. 3 DURATA

La durata della FEDEROLIO è stabilita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge.

ART. 4 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

La FEDEROLIO ha fine consortile e, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 2602 cod. civ., si propone la rappresentanza e la tutela degli interessi della categoria di appartenenza dei consorziati operanti nel settore della produzione, della trasformazione, del confezionamento, della commercializzazione e di intermediazione, all'interno e con l'estero, degli oli vegetali commestibili e in particolare degli oli di oliva. In particolare la FEDEROLIO, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, persegue i seguenti fini istituzionali:

- a) rappresentare e tutelare gli interessi della categoria in tutte le sedi dell'attività economica, sindacale, amministrativa, legislativa e fiscale;
- b) studiare e promuovere la soluzione dei problemi della categoria rappresentata;
- c) promuovere e stipulare accordi per il regolamento dei rapporti economici che interessano la categoria rappresentata;
- d) favorire la collaborazione fra le imprese consorziate e tra queste e le imprese di altre categorie produttive, anche con intese, accordi interprofessionali e la promozione di accordi economici, al fine di una migliore tutela degli interessi delle imprese consorziate stesse e per coordinarne l'azione in armonia con gli interessi generali dell'economia italiana;
- e) raccogliere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei problemi di interesse generale della

categoria rappresentata;

f) realizzare, per conto delle imprese consorziate, programmi tecnico economici e commerciali, se necessario costituendo opportuni fondi di esercizio per la loro realizzazione;

g) favorire processi di rintracciabilità, certificazione e protezione qualitativa dei prodotti, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui alla normativa vigente;

h) realizzare iniziative volte a migliorare la commercializzazione anche mediante l'utilizzo di tecniche di logistica che consentano di accorciare la filiera;

i) favorire l'adozione di tecnologie innovative che concorrano a favorire la competitività dell'intera filiera;

j) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;

k) fornire ai consorziati assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attività nel settore di interesse dei consorziati stessi, anche mediante l'attuazione di servizi comuni;

l) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei consorziati e degli operatori del comparto

m) promuovere e determinare regole di produzione, commercializzazione e tutela del prodotto nonché procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica di dette regole;

n) valorizzare e promuovere la qualità dei prodotti;

o) promuovere e realizzare servizi per il miglioramento qualitativo dei prodotti e proporre progetti di interesse comune per le imprese consorziate allo scopo di rendere più funzionale l'attività delle stesse;

p) svolgere azioni di supporto alle attività commerciali dei consorziati, anche mediante la creazione di società di servizi;

q) aderire ad enti ed organismi nazionali, comunitari ed internazionali nell'interesse della categoria;

r) nominare i rappresentanti della categoria in enti, consessi, organi o commissioni nazionali, comunitari ed internazionali nei quali tale rappresentanza sia prevista o ammessa;

s) esercitare tutte le funzioni che siano ad essa affidate dall'Assemblea dei soci nei limiti del rispetto del presente Statuto;

t) promuovere ed attuare manifestazioni in Italia e all'estero utili alla categoria rappresentata;

u) svolgere eventuali operazioni o compiti affidati dall'Amministrazione dello Stato, o dagli Enti locali, e/o dagli organi comunitari, relativi all'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle

materie grasse.

Nello svolgimento della propria attività la FEDEROLIO può, anche avvalendosi della collaborazione di terzi:

- stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali;
- svolgere attività di assistenza e consulenza organizzativa e gestionale in tutti i settori, tra i quali (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo) quello informatico, dell'analisi chimica e organolettica, del sistema di qualità, nell'interesse delle imprese consorziate e assistere le stesse nell'esercizio della loro attività con l'obiettivo del costante miglioramento della qualità del prodotto e dei servizi;
- organizzare ogni opportuna forma di consulenza e di istruzione professionale;
- compiere analisi di mercato in Italia e all'estero;
- acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri consorziati, altri enti, organizzazioni e società partecipate o convenzionate, strutture, impianti ed attrezzature industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi consortili, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati l'erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing;
- creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo, concederli in uso direttamente e indirettamente, organizzare i relativi controlli sul corretto uso degli stessi;
- svolgere attività promozionali e pubblicitarie;
- realizzare e gestire sistemi di qualità e di rintracciabilità di filiera;
- predisporre e realizzare, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di prodotti di interesse della categoria, di ricerca di mercato, di formazione degli operatori;
- organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attività dei consorziati;
- promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle tecniche produttive, anche sotto il profilo della sostenibilità, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti;
- realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati;
- predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali e/o pluriennali, anche sopranazionali, finanziati anche con i contributi dei consorziati e di enti pubblici ed organismi di livello locale, nazionale o comunitario

- organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in Italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo;
- promuovere, istituire, coordinare o gestire, in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione, sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;
- assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, società ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attività possa concorrere al raggiungimento degli scopi consortili;
- svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle forme associate di imprese dalla legislazione vigente, sussistendone i requisiti;
- agevolare l'accesso dei soci al credito, a contributi, a fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonché per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie.

La FEDEROLIO potrà compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, escludendo la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento dei titoli sul mercato mobiliare, nonché tutte le attività di cui al d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385 e dal d.lgs. 23 luglio 1996 n. 415, ritenute dal consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea dei soci necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e consentite dalla legge.

La FEDEROLIO, oltre che delle risorse proprie che potranno essere determinate anche in relazione a specifici progetti finanziati con i contributi dei consorziati, per il conseguimento dei propri scopi si avvarrà delle risorse previste da tutte le norme comunitarie, statali e regionali.

I finanziamenti pubblici di fonte regionale, statale e comunitaria di cui ai Regolamenti UE riguardanti gli oli vegetali e in particolare il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, i loro programmi di attività e di finanziamento sono ritrasferiti alle imprese consorziate che partecipano al programma nella misura congrua a finanziare le attività loro affidate e con le modalità precisate dal regolamento interno di competenza dell'Organo Amministrativo, conservando essi la natura di finanziamenti pubblici regionali, statali e comunitari anche nei confronti delle imprese consorziate stesse.

Gli eventuali versamenti effettuati dai consorziati saranno considerati in conto capitale ed infruttiferi di interessi a favore degli stessi, salvo diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria dei consorziati.

ART. 5 REGOLAMENTI INTERNI

Per quanto non previsto dal presente statuto, i criteri, le regole e le modalità operative relative al funzionamento tecnico amministrativo, al raggiungimento degli scopi consortili, alla contribuzione annuale e alle sanzioni, nonché al riparto tra le imprese consorziate interessate dei fondi pubblici di fonte regionale, statale e comunitaria, potranno essere disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 REQUISITI DEI SOCI

Possono entrare a far parte della FEDEROLIO le imprese esercenti attività di produzione, di trasformazione, di confezionamento, di commercializzazione, di intermediazione, all'interno e con l'estero, nel settore degli oli vegetali commestibili operanti in Italia.

Possono altresì far parte della FEDEROLIO i consorzi e i raggruppamenti di tali imprese ovvero quelle che, a giudizio dell'Organo Amministrativo, siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale e che non partecipino ad altre organizzazioni con scopi analoghi a quelli della FEDEROLIO.

Non possono comunque essere soci coloro che esercitano attività concorrenziali o contrastanti con gli scopi e gli interessi della FEDEROLIO.

Il domicilio dei consorziati, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta comunicato alla FEDEROLIO a cura del consorziato. In mancanza, il domicilio sarà rilevato presso il registro delle imprese.

ART. 7 AMMISSIONE DEI SOCI

La qualità di socio si acquisisce per acquisto della partecipazione, ovvero per sottoscrizione di aumento del capitale sociale inoptato, ovvero per sottoscrizione di aumento del capitale riservato all'ammissione di nuovi soci ai sensi dell'art. 2441 cod. civ.

In tutti i casi l'ammissione di nuovi soci è subordinata alla preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione al quale l'aspirante socio dovrà indirizzare specifica e circostanziata richiesta.

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che deve contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti consortili e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la dichiarazione di non far parte e l'impegno di non

aderire ad altra organizzazione con scopi analoghi, contrastanti o in concorrenza a quelli della FEDEROLIO, salvo specifico esonero da parte del Consiglio di Amministrazione a seguito di specifica richiesta dell'aspirante socio;

f) l'obbligo di versare i contributi finanziari per la realizzazione delle finalità istituzionali;

g) l'obbligo di fornire alla FEDEROLIO informazioni necessarie per la determinazione dei contributi consortili;

h) l'obbligo di applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole eventualmente adottate dalla FEDEROLIO;

i) l'obbligo, per il socio nuovo ammesso, di mantenere il vincolo societario per almeno un triennio dalla data di ammissione a socio e, ai fini del recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'anno solare;

j) l'obbligo di fornire alla FEDEROLIO informazioni a fini statistici.

In caso di impresa che agisce come società la domanda di ammissione dovrà essere corredata di:

- copia della deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e dei certificati del registro delle Imprese.

In ogni caso, l'aspirante socio è tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione tutta l'ulteriore documentazione che sarà richiesta. L'acquisizione della suddetta documentazione deve essere effettuata prima che la domanda di adesione venga esaminata e deliberata dal Consiglio.

Il Consiglio deve decidere sulla domanda entro 60 giorni dalla data della sua presentazione o dalla data di consegna della documentazione integrativa eventualmente richiesta. L'eventuale rifiuto del gradimento deve essere motivato.

Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo socio deve provvedere, entro quindici giorni dalla comunicazione della delibera del Consiglio, a versare l'ammontare del capitale sociale sottoscritto comprensivo del sovrapprezzo, ed eventuali altri oneri.

ART. 8 CONTRIBUZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, in rapporto alle esigenze di gestione dell'esercizio sociale, delibera il versamento da parte dei soci di un contributo in denaro annuale. Tali contributi sono finalizzati alle coperture dei costi di funzionamento dell'organizzazione consortile e dei costi necessari all'esecuzione dei lavori e delle opere rientranti nell'oggetto sociale. L'ammontare e le modalità di versamento del contributo sono determinati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità previste dai regolamenti consortili.

Il contributo è dovuto anche in caso di perdita della qualifica di socio per qualsiasi causa nel corso

dell'esercizio. Per i soci ammessi in corso di esercizio il contributo sarà commisurato alla residua frazione di anno. L'assunzione degli obblighi qui previsti non comporta assunzione di responsabilità illimitata nei confronti dei terzi.

ART. 9 DEPOSITO CAUZIONALE

E' fatto obbligo a tutti i soci di costituire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione in relazione a specifiche esigenze di garanzia o cauzionali che dovessero porsi nello svolgimento dell'attività della società, un deposito cauzionale infruttifero.

L'importo del deposito cauzionale è determinato, in relazione alle specifiche esigenze che lo rendono necessario, dal Consiglio di Amministrazione.

In ipotesi di partecipazione a progetti o attività finanziati con risorse europee, nazionali, regionali o di altri enti, ove fosse necessario costituire un deposito cauzionale, a questo parteciperanno solo i soggetti interessati all'esecuzione del progetto o dell'attività.

ART. 10 FONDO DI ESERCIZIO

Per la realizzazione di programmi operativi finalizzati alla valorizzazione dei prodotti e in particolare della produzione olivicola italiana e del suo legame con il territorio, nonché per assicurare la trasparenza dei processi produttivi e commerciali sino al consumatore, la FEDEROLIO può costituire un fondo di esercizio alimentato dai contributi dei soci, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, ed eventualmente integrato da finanziamenti pubblici.

A tali contributi si applica la disciplina fiscale determinata dalla normativa di settore vigente in materia.

ART. 11 OBBLIGHI DEI SOCI

Fermi restando tutti gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto anche ai sensi dell'art. 2603 n. 3 del c.c., con la domanda e la successiva ammissione alla società il socio assume i seguenti obblighi:

- versare, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

. il capitale sottoscritto;

. i contributi annuali per il perseguimento delle finalità istituzionali, nonché i corrispettivi per i servizi resi dalla FEDEROLIO nella misura determinata dall'Organo amministrativo;

- non aderire ad alcuna altra organizzazione che, direttamente o indirettamente ponga in essere attività in concorrenza con la FEDEROLIO;

- contribuire alla costituzione e al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento a fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi;

- mantenere il vincolo societario per almeno un triennio dalla data di ammissione a socio e, ai fini dell'esercizio del diritto di recesso, osservare il preavviso di almeno sei mesi dall'inizio dell'anno solare;
- mantenere la massima riservatezza su quanto sia venuto a conoscenza a causa della partecipazione alla società e non sia di pubblico dominio;
- rispettare le delibere degli Organi Sociali ed osservare tutte le norme del presente statuto e dei regolamenti interni;
- acconsentire alle verifiche disposte dalla società in conformità con quanto previsto dai regolamenti consortili adottati ai sensi dell'art. 5;
- comunicare preventivamente alla FEDEROLIO le modifiche del proprio statuto e comunque tutti gli eventi relativi alla propria organizzazione o vigenza.

ART. 12 SANZIONI

Al socio che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sono applicabili le seguenti sanzioni:

- 1) diffida;
- 2) sospensione anche a tempo indeterminato dai benefici di appartenenza alla FEDEROLIO;
- 3) revoca della quota del finanziamento pubblico trasferito;
- 4) sospensione dal diritto di voto per il socio non in regola con il pagamento dei contributi o inadempiente agli obblighi di cui al precedente art. 11;
- 5) esclusione, salvo il diritto al rimborso, ex art. 14, della propria partecipazione al capitale sociale decurtato di eventuali somme dovute alla FEDEROLIO.

In particolare, costituisce giusta causa di esclusione la condotta del socio che:

- a) abbia perso anche uno solo dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto;
- b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) non corrisponda per due annualità consecutive la contribuzione di cui all'articolo 8 ovvero non reintegri il deposito cauzionale;
- d) introduca nel proprio statuto modificazioni in contrasto con le finalità della FEDEROLIO;
- e) non si renda disponibile alle verifiche di controllo finalizzate ai corretti adempimenti consortili;
- f) svolga attività in concorrenza ovvero in contrasto con gli interessi della FEDEROLIO o in qualunque modo arrechi un danno morale o materiale diretto o indiretto alla FEDEROLIO;
- g) non si adegui alle determinazioni adottate dagli organi sociali in conformità con la Legge e con il presente Statuto.

Le sanzioni sono applicate dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento motivato.

La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro quindici giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC a firma del legale rappresentate della FEDEROLIO.

L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione di esclusione, trascorsi trenta giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

ART. 13 RECESSO DEL SOCIO

Conformemente al secondo comma dell'art. 2473 c.c., il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato, salvo quanto stabilito dal precedente art. 7, terzo comma, lettera i), con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Il recesso non può essere parziale e non può essere esercitato per i primi tre anni dalla sottoscrizione della partecipazione per il nuovo socio.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti.

Il recesso ha effetto dalla data di scadenza del termine di preavviso di cui all'art. 11 e determina il diritto del socio uscente che abbia assolto interamente i propri obblighi verso la FEDEROLIO, al rimborso del saldo del deposito cauzionale e della propria partecipazione ai sensi dell'articolo successivo.

ART. 14 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio receduto dalla FEDEROLIO ha diritto ad ottenere il rimborso della propria partecipazione che sarà liquidata a valore nominale.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dalla data in cui diventa effettivo il recesso.

Il rimborso è effettuato nei modi previsti dagli artt. 2437 quater del c.c., salvo il limite di cui all'art. 15, secondo comma del presente Statuto.

In deroga a quanto sopra disciplinato nel caso in cui il socio sia escluso per violazione dei tassativi obblighi di cui al precedente articolo 11, viene applicata una penale pari al valore della quota del socio, che può essere compensata dal Consiglio con il rispettivo valore da liquidare.

ART. 15 VINCOLI SULLE QUOTE

Le quote sono trasferibili tra i soci, ma non possono essere oggetto di usufrutto, né essere costituite in pegno o garanzia a favore di terzi.

Il socio con anzianità inferiore a 3 (tre) anni non può acquistare ulteriori quote.

Il socio comunque non può detenere una quota di partecipazione al capitale sociale superiore di 5 punti percentuali rispetto alla quota minima detenuta da uno

qualsiasi dei soci.

Le imprese appartenenti al medesimo gruppo, fermo restando il limite del 5%, non possono complessivamente detenere una quota di partecipazione al capitale sociale superiore di 10 punti percentuali rispetto alla quota minima detenuta da uno qualsiasi dei soci.

ART. 16 ALTRE CONTRIBUZIONI

Alla FEDEROLIO possono dare il loro sostegno con contribuzioni *una tantum* o annuali - senza peraltro che ciò dia diritto a diritti partecipativi o patrimoniali - istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati.

ART. 17 CAPITALE SOCIALE

Il Capitale sociale deliberato è di Euro 43.000,00 (quarantatremila virgola zero zero).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente art. 17, nonché al seguente art. 18, in caso di delibera di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (diritto di opzione).

Nella delibera di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione; tale termine non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'Organo amministrativo a tutti i soci iscritti mediante raccomandata con Avviso di Ricevimento o PEC; detta comunicazione può essere omessa qualora i soci tutti dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della delibera di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente

statuto, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dalle norme in materia, per il caso di sottoscrizioni parziali.

ART. 18 AUMENTO DI CAPITALE DELEGATO

Al Consiglio di Amministrazione è consentita la facoltà di aumentare il Capitale Sociale per un ammontare massimo complessivo - scindibile - di Euro 50.000 (cinquantamila virgola zero zero) nell'arco temporale di due esercizi sociali, anche mediante offerta alla pari delle nuove quote a nuovi soci, con esclusione del diritto di opzione e di prelazione per i soci preesistenti. Il verbale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di aumentare il Capitale Sociale deve essere redatto da un Notaio, come disciplinato dall'art. 2443 del Codice Civile, e deve essere depositato ed iscritto a norma dell'art. 2436 del Codice Civile.

ART. 19 RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

La riduzione del capitale sociale può aver luogo con le modalità previste dal codice civile.

ART. 20 TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E DIRITTO DI PRELAZIONE

Le quote di partecipazione sociale sono trasferibili *mortis causa* o per atto tra vivi. Relativamente a quest'ultima ipotesi, sia nel caso di trasferimento tra soci che nel caso di trasferimento verso terzi, salvo il limite previsto dal precedente art. 15, comma 2, è riconosciuto agli altri soci il diritto di prelazione, come di seguito disciplinato.

Per "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, s'intendono tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine.

Per l'esercizio del diritto di prelazione valgono le seguenti disposizioni e modalità:

- il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà comunicare l'offerta a mezzo lettera raccomandata o PEC all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento.

L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della PEC o della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con PEC o lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente a mezzo PEC o raccomandata da

inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti), della data fissata per il trasferimento;

- nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute;

- se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene;

- qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci;

- il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente;

- qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e delle modalità sopra indicati, il socio offerente sarà libero, salvo il gradimento dell'Organo Amministrativo e la verifica del possesso dei requisiti di ammissione da parte del cessionario, di trasferire la partecipazione offerta in vendita all'acquirente indicato nella comunicazione entro i sessanta giorni successivi dal giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

- la prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente;

- nell'ipotesi di trasferimento per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non assumerà lo Status di socio né sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e patrimoniali e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

La cessione delle partecipazioni e del diritto di opzione sarà possibile senza l'osservanza delle suddette formalità qualora il socio cedente abbia ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci, fermo restando il gradimento dell'Organo Amministrativo che dovrà verificare il possesso dei requisiti di ammissione da parte del cessionario ai sensi dell'art. 6 dello statuto.

ART. 21 FONDO CONSORTILE

Il Fondo consortile è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- c) dalle contribuzioni deliberate dall'Assemblea;
- d) da ogni altra riserva, costituita dall'Assemblea, e/o prevista dalla legge o dal presente statuto;
- e) da proventi derivanti dall'esercizio di eventuali attività svolte conformemente ai propri fini istituzionali;
- f) da altre eventuali contribuzioni.

Il fondo consortile è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dalla FEDEROLIO verso i terzi.

ART. 22 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a norma di legge alla redazione del bilancio composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa nonché dalla Relazione sulla Gestione, che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci.

Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al Collegio Sindacale, e al revisore, se nominato, con la Relazione sulla Gestione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

Inoltre, deve restare depositato in copia nella sede della FEDEROLIO, insieme con le relazioni degli amministratori, del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

ART. 23 RISERVA INDIVISIBILE

In considerazione dello scopo consortile della FEDEROLIO, le eventuali eccedenze attive di gestione saranno destinate come segue:

1. il 5% (cinque per cento) dell'utile netto risultante dal bilancio annuale è destinato a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;
2. la restante parte è destinata al riequilibrio o all'incremento della riserva indivisibile istituita dalla delibera di assemblea straordinaria di trasformazione.

La riserva indivisibile non può essere in alcun caso distribuita ai soci e, in caso di scioglimento della Società, deve essere destinata dai liquidatori ad enti che perseguono finalità analoghe a quelle della FEDEROLIO.

ART. 24 ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della FEDEROLIO:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente ed il Vice Presidente;
3. il Comitato esecutivo;
4. il Collegio Sindacale.

ART. 25 ASSEMBLEA DEI SOCI

Tutte le decisioni di competenza dei soci in base alla legge, all'atto costitutivo e al presente statuto, comprese quelle relative agli emolumenti spettanti ai componenti degli organi sociali, sono assunte dall'Assemblea nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea, quindi:

- approva il bilancio e la destinazione delle eventuali eccedenze di gestione;
- nomina, previa determinazione del loro numero, gli amministratori e tra questi il Presidente e il Vicepresidente;
- nomina, previa determinazione del loro numero, il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandata, la revisione legale;
- revoca gli amministratori;
- determina il compenso degli amministratori, del Collegio Sindacale e del revisore legale se nominato;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e del Collegio Sindacale;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dal presente statuto per il compimento di atti degli amministratori;
- delibera i regolamenti consortili ed eventuali variazioni della sede legale della società;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni qualvolta l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno; in ogni caso è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro e non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, essa potrà essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

ART. 26 CONVOCAZIONE

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo

scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio comunicato alla Federolio; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica - anche certificata - o altri mezzi similari l'avviso, che deve assicurare la conferma di avvenuta ricezione, deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica - anche certificata - o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza delle formalità indicate nei punti precedenti, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e il Collegio Sindacale sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

In questo caso, se gli amministratori o il Collegio Sindacale, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 27 MODALITA' DI SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vicepresidente o da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.

Se nominato, il Direttore esplica le funzioni di segretario. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nei verbali.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio; nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

I verbali dell'Assemblea straordinaria saranno redatti da un Notaio. E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, e ciò

alle seguenti condizioni, delle quali dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovrà inoltre essere predisposto un foglio di presenza indicante i soggetti partecipanti, nonché il luogo audio o video dal quale il partecipante si è collegato.

ART. 28 QUORUM ASSEMBLEARI

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando intervengano tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti rappresentati salvo che il provvedimento per la cui adozione sia stata convocata riguardi la proroga della durata della società, il suo scioglimento, la nomina dei liquidatori, le modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto o il compimento di operazioni che comportano il mutamento dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci, nei quali casi l'Assemblea, in sede straordinaria, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti a tutti i soci.

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i soci.

ART. 29 DIRITTO DI INTERVENTO

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nell'apposito

elenco presso il Registro delle imprese.

Il socio può farsi rappresentare in Assemblea e la rappresentanza deve essere conferita esclusivamente a un altro socio mediante delega scritta, nelle forme previste dalla legge o dai regolamenti interni. Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

La delega, che dovrà essere conservata dalla FEDEROLIO, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile; la delega viene conferita per la singola Assemblea ed ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita né ad amministratori né al Collegio Sindacale né ai dipendenti della FEDEROLIO. Il diritto di intervento spetta al rappresentante legale del socio, ovvero a persona specificamente autorizzata con regolare delibera adottata dall'Organo sociale competente. Hanno diritto al voto in assemblea soltanto i soci in regola con il pagamento dei contributi consortili.

ART. 30 ORGANO AMMINISTRATIVO

La FEDEROLIO è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette a quindici membri, eletti preferibilmente tra i rappresentanti delle imprese consorziate e da queste all'uopo indicati.

Potranno essere nominati quali componenti del Consiglio di Amministrazione anche membri esterni in possesso di particolari qualifiche tecniche e professionali; il loro numero non potrà superare il decimo del numero totale di consiglieri.

La gestione della società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato costituito. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvede alla conferma o alla sostituzione.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché provveda alla sostituzione

dei mancanti; gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono meno i due terzi degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero organo amministrativo e il presidente del collegio sindacale convoca senza indugio l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Gli Amministratori avranno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente, se questi non è nominato dall'Assemblea, così come il Vicepresidente che sostituisce il Presidente, nei casi di assenza o impedimento di quest'ultimo.

**ART. 31 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana, tutte le volte che il Presidente, o chi ne fa le veci, lo giudichi necessario. Esso si riunisce altresì quando ne sia fatta richiesta scritta da tanti consiglieri che rappresentino più di un quarto dei componenti il Consiglio o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori, a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica - anche certificata - ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo che assicuri la conferma dell'avvenuta ricezione, da spedirsi almeno cinque giorni liberi prima della data dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della data dell'adunanza.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i

risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ART. 32 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della FEDEROLIO, esclusi quelli che per legge o per Statuto, sono demandati all'Assemblea dei soci.

Sono inoltre attribuite all'Organo amministrativo le seguenti competenze:

a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della FEDEROLIO;

b) l'ammissione di nuovi soci ed espressione del relativo gradimento;

c) le determinazioni in ordine al recesso e all'esclusione dei soci;

d) l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 12;

e) provvedere alla formulazione delle proposte da sottoporre all'Assemblea dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni da essa adottate;

f) nominare, eventualmente, comitati tecnico-consultivi determinandone i compiti e fissandone gli eventuali compensi e gli eventuali rimborsi spese;

g) nominare il Direttore Generale, stabilendone poteri e funzioni;

h) predisporre il bilancio d'esercizio corredato con la relazione illustrativa nonché il bilancio preventivo e sottoporli annualmente all'approvazione dell'Assemblea;

i) istituire uffici o sezioni periferiche;

j) deliberare sulle eventuali azioni giudiziarie attive e passive;

k) deliberare sulla partecipazione in altri organismi a responsabilità limitata;

l) predisporre i regolamenti consortili di cui all'art. 5 da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

m) determinare l'ammontare della contribuzione di cui all'art. 8.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge, nominare tra i suoi membri uno o più Amministratori delegati, ovvero un Comitato esecutivo.

L'Amministratore o gli Amministratori delegati durano in carica sino a scadenza o a revoca ovvero a decadenza del Consiglio di Amministrazione che li ha designati.

ART. 33 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal

Vicepresidente e da tre a cinque componenti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni riservate dalla legge al Consiglio di Amministrazione.

Per la redazione dei verbali e le modalità di votazione si applicano al Comitato Esecutivo, in quanto compatibili, le regole previste per la validità delle riunioni e delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2381 comma 5 del cod. civ. il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

ART. 34 DIRETTORE GENERALE DELLA SOCIETA'

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale della società.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi sociali ed esercita le funzioni di segretario. Partecipa, inoltre, alle riunioni del Comitato esecutivo.

Il Direttore Generale esercita le funzioni di capo del personale. Il Consiglio di Amministrazione potrà affidare al Direttore Generale speciali incarichi e, in relazione a questi, delegargli l'uso della firma sociale per determinati atti o categorie di atti ai sensi dell'art. 2396 c.c.

ART. 35 RAPPRESENTANZA SOCIALE

La firma e la rappresentanza legale della Società in giudizio e verso i terzi, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vicepresidente o ai membri del Consiglio di Amministrazione eventualmente designati ai sensi dell'art. 32, secondo comma, lett. a) del presente statuto, ovvero al Direttore Generale, nei limiti della delega.

ART. 36 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'assemblea elegge il Collegio Sindacale, costituito in forma monocratica o, in alternativa, da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il Presidente e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente

più anziano nell'ipotesi di organo collegiale ovvero all'immediata rielezione del sindaco nell'ipotesi di organo di controllo in forma monocratica.

Il Collegio Sindacale scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa del Presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

ART. 37 REVISIONE LEGALE

La Revisione Legale dei conti sulla società è esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una Società di Revisione regolarmente iscritti nell'apposito Registro, nominato dall'Assemblea dei Soci che ne fissa il compenso.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Alternativamente l'Assemblea dei Soci, se ne ricorrono i presupposti, può affidare la revisione legale dei conti al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico. In tal caso tutti i suoi componenti dovranno essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.

ART. 38 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO E RELATIVO ORGANISMO DI VIGILANZA EX DECRETO LEGISLATIVO N° 231 DELL'8 GIUGNO 2001

La società adotta il modello di Organizzazione Gestione e Controllo di cui al decreto legislativo n° 231 dell'8 giugno 2001 e s.m.i. qualora sia necessario per legge.

ART. 39 SCIoglimento

Verificandosi una delle cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto, o nel caso di scioglimento anticipato volontario della società deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei

liquidatori si applicano le disposizioni di legge.

La FEDEROLIO può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente statuto.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

ART. 40 CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Qualunque controversia, fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento del Pubblico Ministero, dovesse insorgere tra i soci e la società, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro unico che dovrà essere nominato, su istanza della parte interessata, dal Presidente del Tribunale di competenza territoriale ove la società ha la propria sede legale.

La presente clausola compromissoria comprende anche:

a) tutte le controversie sulla validità delle delibere assembleari;

b) tutte le controversie che potranno insorgere tra la società da una parte e Amministratori, rappresentanti, liquidatori e sindaci dall'altra, sia che si tratti di controversie promosse dalla Società, sia che si tratti di controversie promosse dai citati soggetti.

L'arbitro unico giudicherà secondo equità e senza formalità di rito e il suo giudizio sarà inappellabile, salvo quanto disposto dall'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Per qualsiasi altra controversia che sorga in dipendenza di affari sociali o della interpretazione o esecuzione del presente Statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il foro del luogo ove ha sede la Società.

ART. 41 RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con gli articoli 2602 e seguenti cod. civ.

F.TO TULLIO FORCELLA

F.TO LUCA SENSINI

F.TO RITA MARIA FIUMARA, NOTAIO